

**LE NOTIFICHE A MEZZO PEC  
ALLA LUCE DELLA RIFORMA  
CARTABIA  
( MARCO ORLANDI )**

# ESTREMI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- **Art 137 cpc**
- **Legge 53/1994**
- **art 147 cpc**

# OBBLIGO DI NOTIFICA A MEZZO PEC

- **PEC** quale “**primo mezzo**” per notificare gli atti giudiziari.

L'obbligo da parte dei Difensori di utilizzare la PEC come strumento di notifica ( principio generale):

1. Soggetto destinatario della notifica ha l'obbligo di avere un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri;
  2. In caso di elezione di domicilio digitale
- **UNEP** (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) SOLO in situazioni di carattere eccezionale.

## **COMPIUTA GIACENZA PEC**

**Se la notifica a mezzo pec non ha avuto esito positivo per motivazioni riguardanti il destinatario?**

**Se si tratta di impresa o professionista iscritto nell'Inipec, il legale per effettuare la notifica si serve della sezione appositamente prevista, specificando l'esistenza di un requisito per l'inserimento.**

**Da un punto di vista sostanziale la notifica si ritiene eseguita il decimo giorno successivo rispetto all'inserimento.**



# ORARI DI NOTIFICA PREVISTI MEDIANTE PEC

Novità: notificazioni a mezzo pec possono essere compiute **“senza limiti orari”**, ciò comportando un perfezionamento, relativo alla notifica, in momenti diversi tra chi notifica e chi la riceve.



# NOTIFICA MEDIANTE UNEP

Strumento di notifica da intendersi come extrema ratio, in situazioni tassativamente previste, **con obbligo di dichiarazione** per la mancata notifica a mezzo PEC :

1. Colui che riceve la notifica NON ha l'obbligo di munirsi di indirizzo PEC
2. Notifica non avvenuta per cause esterne quali ad esempio malfunzionamenti o disservizi.